

**Da:** [Ordine degli Avvocati di Vasto](#)  
**A:** [Ordine degli Avvocati di Pescara](#); [Ordine degli Avvocati di Teramo](#); [Ordine degli Avvocati di Chieti](#); [Ordine degli Avvocati di Sulmona](#); [Ordine degli Avvocati di L'Aquila](#); [Ordine degli Avvocati di Lanciano](#); [Ordine degli Avvocati di Avezzano](#); [Ordine degli Avvocati di Isernia](#); [Ordine degli Avvocati di Larino](#)  
**Oggetto:** Comunicazione dell'Ufficio spese di giustizia del Tribunale di Vasto  
**Data:** giovedì 1 giugno 2023 09:31:25

---

Spett.li Ordini Forensi,

inoltriamo la seguente comunicazione dell'Ufficio spese di giustizia del Tribunale di Vasto, con preghiera di darne diffusione tra i vostri iscritti.

Ringraziando per la cortese collaborazione, porgiamo cordiali saluti

---

**A tutti i beneficiari di decreto di liquidazione dei compensi a carico dello Stato (Gratuito Patrocinio, Patrocinio a carico dello Stato),**

**Si ricorda che dal 01/01/2023 la cancelleria Spese di Giustizia non provvede più alla richiesta di emissione di fattura a seguito di decreto di liquidazione, dando così la possibilità agli aventi diritto di emettere fattura senza attendere la relativa richiesta.**

**Tuttavia si sono riscontrate alcune problematiche in tema, quindi, al fine del miglioramento del servizio si ricorda che è importante:**

- 1) Per i procedimenti civili, caricare, non appena pervenuta dall'Ordine degli Avvocati, copia dell'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato sul fascicolo telematico così che il Giudice ne abbia immediata contezza;**
- 2) Generare istanza di liquidazione tramite sistema SIAMM (il Sistema vi restituirà un file .pdf con relativo numero di protocollo) e poi depositare la stessa presso la cancelleria competente nelle modalità previste (telematica o cartacea). Questa procedura è obbligatoria nel Penale e vivamente consigliata nel Civile al fine di velocizzare i tempi di pagamento; Si sottolinea l'importanza di fare Istanza SIAMM e poi depositare l'istanza nel fascicolo (telematico o cartaceo, a secondo del procedimento), poiché saltare uno di questi due passaggi genera ritardi e potrebbe essere foriero di errori. Si ricorda che una Istanza depositata SOLO SUL SIAMM non è visibile al Giudice;**
- 3) Emettere fattura solo dopo l'irrevocabilità del decreto di liquidazione, la stessa si può verificare sul SIAMM o presso la cancelleria competente. Si ricorda che il decreto di liquidazione è esecutivo dopo 30 giorni dall'ultima notifica (in assenza di opposizione) che, in taluni casi, può NON coincidere con la data di notifica all'avvocato.**
- 4) Emettere fattura ALLEGANDO alla stessa copia del DECRETO DI LIQUIDAZIONE ed indicando nell'oggetto: Settore (civile o penale), numero di RG (eventuale NR e mod. 27) e numero di istanza SIAMM. Sarà così più facile per gli uffici abbinare fattura al decreto, superando eventuali errori nell'indicazione dei numeri di registro.**

**Certi della massima collaborazione,**

**cordialmente**

**dott. Alessandro CIANCI**

**Funzionario Giudiziario  
Ufficio Spese di Giustizia e Recupero Crediti**

**Tribunale di Vasto  
Via Bachelet snc  
0873.304705**

--

Segreteria amministrativa  
Ordine degli Avvocati di Vasto